

Allegato "B" al n. 13037 di raccolta.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"MALATTIE DEL SANGUE E.T.S."**

**ART. 1**

**- Costituzione e sede -**

**1.1)** È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione di partecipazione denominata:

**"MALATTIE DEL SANGUE E.T.S."**

La Fondazione deriva dalla fusione per incorporazione della ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE ONLUS, che originariamente figurava tra i fondatori della Fondazione stessa.

La Fondazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS"; inoltre potrà identificarsi come "Fondazione" o utilizzare l'acronimo FMS.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**1.2)** La Fondazione ha sede legale in Milano (MI).

**1.3)** La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**1.4)** Le finalità della Fondazione si esplicano a livello nazionale, con collegamenti in sede internazionale.


**1.5)** La Fondazione potrà costituire rappresentanze e uffici in Italia, Europa e all'estero per svolgere attività di sviluppo e di promozione della Fondazione stessa.

**ART. 2**

**- Fondatori -**

**2.1)** La Fondazione è costituita con il concorso dei Signori: Maria Grazia Abrami, Nicoletta Codega, Giamberto Cuzzolin, Paola D'Amico, Giovanni Da Rios, Sormani Pietro, Galimberti Romina, Quietì Angelo, Dias Pinheiro Santos Marigilsa, Enrica Morra, Annalisa Sinagra. I soggetti sopra elencati hanno la qualifica di Fondatori.

**2.2)** Possono acquisire la qualifica di Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 10.6, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione nella misura minima determinata



*2 Ces*

dal Consiglio di Amministrazione, purché gli Enti pubblici e le società commerciali non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione ETS.

**2.3)** La qualifica di Fondatore cessa per morte, dimissioni, o decadenza deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'articolo 10.6, per il caso di permanente impedimento del Fondatore o di sua assenza a tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

### **ART. 3**

#### **- Finalità -**

**3.1)** La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha lo scopo di migliorare le opportunità di guarigione e la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie del sangue (leucemie, linfomi maligni, mielomi, anemie, malattie della coagulazione), anche attraverso il coordinamento e la collaborazione con altre organizzazioni che abbiano scopo analogo ed ulteriormente con fini di solidarietà sociale ed avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e sostenitori.

**3.2)** Al fine del raggiungimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017 e si propone in particolare di:

a) promuovere l'eccellenza nella terapia del paziente ematologico ed emopatico con l'obiettivo finale della guarigione e della migliore qualità della vita;

b) promuovere il miglioramento dell'assistenza ai pazienti ematologici, contribuendo con supporto logistico, infermieristico e tecnico all'attività svolta da istituzioni pubbliche o private operanti nel campo dell'Ematologia;

c) promuovere lo sviluppo di strutture di accoglienza, di ospitalità e di sostegno/supporto umanitario ed economico per i pazienti che devono affrontare terapie impegnative, e per i loro familiari;

d) fungere da struttura di servizio per Centri, Associazioni, Gruppi, aventi scopi analoghi ai propri.

e) La Fondazione si propone inoltre di intervenire a supporto della ricerca scientifica sulle malattie del sangue mediante:

- la raccolta di fondi a supporto di programmi di

ricerca finalizzati al miglioramento delle conoscenze e alla introduzione di terapie avanzate nelle malattie del sangue;

- il contributo allo sviluppo di laboratori di ricerca ematologica per lo studio e l'applicazione clinica di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative;

- la promozione di progetti di ricerca scientifica e la partecipazione, singolarmente o in unione ad altre organizzazioni, enti o ricercatori, a progetti di ricerca scientifica organizzati da altri

- la promozione ed il sostegno di sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci e di nuove modalità terapeutiche in campo ematologico, nonché di studi epidemiologici sia prospettici che retrospettivi sulle malattie del sangue, in collaborazione con istituzioni pubbliche o private operanti nel campo dell'Ematologia, purché approvati dal Comitato scientifico della Fondazione stessa;

- l'istituzione e il finanziamento di borse e assegni di studio per medici, biologi, tecnici ed infermieri, finalizzati alla formazione ed al perfezionamento in Italia e all'estero;

- l'istituzione e il finanziamento di contratti per medici, biologi, infermieri, tecnici ed altre figure professionali, finalizzati allo svolgimento di progetti di ricerca in campo ematologico;

- la richiesta e l'ottenimento di fidejussioni bancarie a favore di Università italiane per il finanziamento di contratti per la specializzazione in Ematologia di giovani medici;

- l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento in ambito ematologico e in ambiti collegati per medici, biologi, tecnici ed infermieri, nonché il finanziamento e la collaborazione allo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da altri nei medesimi ambiti.

f. La divulgazione delle conoscenze sulle malattie del sangue mediante:

- l'organizzazione di congressi scientifici, corsi di aggiornamento ed educazionali, conferenze, incontri e dibattiti rivolti al personale sanitario e/o ai pazienti ematologici ed ai loro familiari;

- l'edizione di atti di Congressi o Simposi e di materiale informativo sulle malattie del sangue, sulla cura delle stesse e su argomenti affini o collaterali, anche sotto forma di stampa periodica;

- l'informazione del paziente sulle migliori opportunità di terapia oggi disponibili.



2 Cer

#### **ART. 4**

##### **- Attività strumentali, accessorie e connesse -**

**4.1)** La Fondazione può svolgere ogni attività ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, purché consentita dalla legge ed, in particolare, compatibile con i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117 del 2017 e della normativa vigente. La Fondazione si può avvalere delle prestazioni volontarie, purché dirette e gratuite, dei propri aderenti e sostenitori oltre alla collaborazione di altri Enti aventi scopi analoghi o affini al proprio.

In particolare la Fondazione curerà:

- a)** la raccolta di fondi da utilizzare per lo svolgimento delle proprie finalità;
- b)** la divulgazione delle conoscenze sulle malattie del sangue e dei risultati delle ricerche rivolte mediante organizzazione di convegni, conferenze, incontri, dibattiti;
- c)** l'informazione del paziente sulle migliori opportunità di terapia disponibili.

**4.2)** La Fondazione può inoltre partecipare, anche in forma diretta, alla costituzione o alla attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, o comunque utili per il perseguimento dei propri fini, qualunque sia la loro natura giuridica e ciò anche tramite l'acquisto e la sottoscrizione di quote od azioni di società di capitali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico-conservativa del patrimonio. Nel caso in cui la Fondazione acquisti quote o azioni di società di capitali, tali partecipazioni andranno indicate nel bilancio, cui andrà allegato anche l'eventuale resoconto di società interamente di proprietà della Fondazione.

#### **ART. 5**

##### **- Patrimonio -**

**5.1)** Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di Euro 100.000,00 (Euro centomila), in denaro e/o titoli.

**5.2)** Il patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati, liberalità di qualsiasi tipo e donazioni, specificamente destinati ad incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; da ogni altra en-

trata destinata per delibera del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo o a conservarne l'integrità.

#### **ART. 6**

##### **- Fondo di gestione -**

**6.1)** Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai redditi del patrimonio;
- dai proventi delle attività di raccolta di fondi della Fondazione;
- da qualsiasi entrata della Fondazione - ivi comprese, eredità, legati, liberalità di qualsiasi tipo e donazioni - che non sia specificamente destinata ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa; da contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali della Fondazione; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

#### **ART. 7**

##### **- Esercizio finanziario -**

**7.1)** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso ed entro il 31 maggio successivo il bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.


**7.2)** La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 8**

##### **- Organi della Fondazione -**

**8.1)** Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;



1 Cer

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei conti.

#### **ART. 9**

##### **- Assemblea -**

**9.1)** L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

**9.2)** L'Assemblea è costituita dai Fondatori, di cui all'articolo 2.1), nonché dai soggetti che hanno successivamente conseguito tale qualifica, ai sensi dell'articolo 2.2).

I membri dell'Assemblea dei Fondatori dovranno essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche.

**9.3)** L'Assemblea ha il compito di:

- a)** nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b)** nominare i Fondatori ai sensi dell'articolo 2.2) del presente Statuto;
- c)** deliberare la decadenza dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 2.3 del presente Statuto;
- d)** approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e)** deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- f)** esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g)** proporre al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicandone i motivi;
- h)** deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

#### **ART. 10**

##### **- Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea -**

**10.1)** L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri oppure si renda necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali.

**10.2)** L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di

almeno 8 (otto) giorni, con mezzi che attestino l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

**10.3)** Ciascun membro ha diritto a un voto. Gli Enti sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questo designata. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro membro dell'Assemblea; è vietato concedere più di 1 (una) delega.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche tramite mezzi di audio-videoconferenza.

**10.4)** L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

**10.5)** Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

**10.6)** Per le deliberazioni concernenti la nomina e la decadenza dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 2.2) e dell'articolo 2.3) del presente Statuto, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

**10.7)** Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario in carica, o da altra persona incaricata da chi presiede l'Assemblea.

**10.8)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 11**

##### **- Consiglio di Amministrazione -**

**11.1)** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea anche fra i componenti della stessa e almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato dal Collegio dei Partecipanti. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni, e possono essere revocati dall'Assemblea prima della scadenza del mandato solo per giusta causa. I Consiglieri possono essere riconfermati.

**11.2)** Il Consiglio di Amministrazione designa tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario.

**11.3)** In caso di cessazione della carica prima della scadenza del mandato di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di nuovi Consiglieri a



2 Cer

reintegrazione del numero stabilito. I membri così nominati cessano dalla carica alla scadenza dei membri originari del Consiglio di Amministrazione.

**11.4)** Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo della Fondazione e per la gestione del patrimonio e del fondo di gestione della stessa.

**11.5)** Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea e la relazione su ogni altra materia riservatagli dallo Statuto, nomina i membri del Comitato Scientifico, e compie ogni atto utile o necessario per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

**11.6)** Il Consiglio si riunisce possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 4 (quattro) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione, da inviarsi in forma scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzi che attestino l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma o telefax o e-mail inviato almeno 24 ore prima della riunione.

**11.7)** Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in subordine da un Consigliere designato dai presenti.

L'intervento nella riunione potrà avvenire anche tramite mezzi di audio-videoconferenza.

**11.8)** Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**11.9)** Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

**11.10)** Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, che siano sottoscritte da tutti i Consiglieri in carica.

## **ART. 12**

### **- Collegio dei Partecipanti -**

Il Collegio dei partecipanti è un organo autonomo della Fondazione, esso determina la propria Presidenza e organizza le proprie riunioni.

**12.2)** Possono ottenere la qualifica di Partecipante

le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono operativamente allo scopo della medesima mediante contributi in denaro, corrisposti annualmente o attraverso contribuzioni di tipo non finanziario, come la prestazione di attività anche professionali.

**12.3)** Il Collegio dei Partecipanti deve nominare almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed ha inoltre la facoltà di proporre all'Assemblea una rosa di tre candidati al Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 13**

##### **- Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione -**

**13.1)** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- di curare, coadiuvato dal Segretario Generale, l'esecuzione delle deliberazioni assunte e di sovrintendere all'attività della Fondazione.

**13.2)** In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del Vice Presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

#### **ART. 14**

##### **- Segretario Generale -**

**14.1)** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e cessa dalla carica contemporaneamente al Consiglio che lo ha nominato. Il Consiglio può tuttavia deliberare la decadenza anticipata del Segretario dalla carica, per gravi motivi.

**14.2)** Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive. Provvede ad istruire gli affari della Fondazione ed a sottoporli al Consiglio per le deliberazioni. Egli collabora con il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

#### **ART. 15**



26

**- Comitato Scientifico -**

**15.1)** Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 20 (venti), scelti tra personalità di notoria esperienza nel campo dell'ematologia, nei suoi aspetti sia clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

**15.2)** Il Comitato Scientifico serve da organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione, il quale se ne avvarrà nella realizzazione delle finalità della Fondazione.

**15.3)** I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 (cinque) anni e possono essere sostituiti dal Consiglio in caso di volontaria dimissione dalla carica o di sopravvenuta impossibilità a svolgere i compiti richiesti.

**ART. 16**

**-Organo di controllo-**

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo che può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della fondazione con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17**

##### **-Organo di Revisione legale dei conti-**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. In caso di nomina, è formato da un revisore legale dei conto o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 18**

##### **- Gratuità delle cariche sociali -**

**17.1)** Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per la carica ricoperta.

#### **ART. 19**

##### **- Durata -**

**18.1)** La Fondazione ha durata illimitata.

#### **ART.20**

##### **- Scioglimento -**

**19.1)** In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**19.2)** Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 21**

##### **- Rinvio -**

**20.1)** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Per Allegato

*Roli. Cen'*



